

# GLIFOSATE, LIMITI D'USO VERSO L'ALTERNATIVA

IL DIBATTITO A LIVELLO SCIENTIFICO SULLA PERICOLOSITÀ DELL'ERBICIDA È ANCORA IN CORSO E SI ATTENDE IL PARERE DELL'ECHA. IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO E QUELLO ITALIANO HANNO PRESCRITTO NUMEROSE LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO. IN EMILIA-ROMAGNA L'IMPIEGO È REGOLATO IN MANIERA ANCORA PIÙ STRINGENTE, PRIVILEGIANDO ALTRI MEZZI PER IL DISERBO.

**I**l glifosate è un erbicida sistemico, non selettivo e non residuale. La sua attività erbicida si esplica sia su mono che su dicotiledoni, sia annuali che perenni, anche arbustive, con apparato radicale profondo. Viene assorbito per via fogliare ed è traslocato rapidamente in tutte le parti della pianta; si accumula soprattutto negli organi sotterranei (es. rizomi, bulbi, stoloni) che vengono devitalizzati.

Appartiene al gruppo chimico degli acidi fosfonici ed è stato introdotto nel 1973 dalla Monsanto.

Il prodotto è autorizzato per il diserbo di:

- colture arboree: agrumi, mandorlo, nocciolo, noce, melo, pero, drupacee, vite, actinidia, olivo
- ortaggi (carciofo, asparago, fava, pisello, fagiolino, pomodoro, melanzana, carota), patata, barbabietola da zucchero, mais, riso, soia, erba medica, prati, pioppo, rosa
- terreni in assenza della coltura, prima o dopo la coltivazione di ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai
- vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo
- incolti (sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali)
- mais tollerante al glifosate.

Da quasi un anno è in corso un dibattito a livello scientifico sulla cancerogenicità del glifosate, in quanto l'Efsa (*European food safety authority*) lo ha ritenuto non cancerogeno, a differenza delle valutazioni effettuate dallo Iarc (*International agency for research on cancer*) che nel marzo 2015 lo aveva dichiarato "potenzialmente cancerogeno per l'uomo". Va evidenziato che l'analisi è stata condotta con un differente approccio dalle due Agenzie e questo non rende confrontabili gli studi e quindi le relative conclusioni. Nel corso del mese di maggio una Commissione congiunta Fao e Oms ha rivalutato alcune sostanze, tra le quali anche il glifosate, dichiarando che "è improbabile che l'assunzione di *glyphosate* attraverso la dieta sia cancerogena per



*l'uomo*". Ora l'ultima parola spetta all'Echa (Agenzia europea delle sostanze chimiche), deputata alla classificazione "armonizzata" delle sostanze chimiche pericolose, che sta procedendo a una revisione di tutti i dati disponibili del glifosate e, presumibilmente entro la metà del 2017, esprimerà la propria valutazione.

L'autorizzazione della sostanza glifosate era scaduta il 31 dicembre 2015, la Commissione europea ha inizialmente prorogato tale scadenza al 30 giugno 2016 e, successivamente, sulla base del parere favorevole dell'Efsa, al 31 dicembre 2017 in attesa della valutazione definitiva dell'Echa.

Inoltre, con il Regolamento (UE) 2016/1313 dello scorso 2 agosto ha invitato gli stati membri a modificare le autorizzazioni del glifosate sempre sulla base delle valutazioni tossicologiche dell'Efsa. In particolare, l'Efsa ritiene che la sostanza *ammina di sego polietossilata*, un coformulante presente in numerosi prodotti a base di glifosate, possieda effetti tossici significativi e che pertanto possa incidere negativamente sulla

salute umana se impiegata nei prodotti fitosanitari contenenti glifosate. L'Efsa ritiene infatti che una probabile spiegazione della pericolosità dei prodotti fitosanitari contenenti glifosate sia che la tossicità derivi soprattutto dalla componente ammina di sego polietossilata nella formulazione. Con questo regolamento, i paesi membri sono pertanto stati invitati a:

- prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, soprattutto in rapporto a usi non agricoli
- prestare particolare attenzione ai rischi derivanti dall'uso in aree specifiche quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie
- prestare particolare attenzione agli usi effettuati nella fase di pre-raccolta.

In conseguenza di quanto stabilito da questo regolamento, il ministero della Salute ha emanato un decreto dirigenziale, sempre nel mese di agosto 2016, che ha prescritto le seguenti limitazioni:

- revoca, dal 22 agosto 2016, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti glifosate in associazione con il coformulante ammina di sego polietossilata

- divieto di utilizzo dei prodotti a base di glifosate nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie

- divieto di impiego dei prodotti a base di glifosate nella fase di pre-raccolta delle produzioni agricole.

L'Italia ha quindi adottato, rispetto alle raccomandazioni della Commissione europea, i provvedimenti più restrittivi nei confronti dei prodotti contenenti glifosate.

## In Emilia-Romagna disciplinari più restrittivi

La Regione Emilia-Romagna da molti anni promuove l'applicazione dei *Disciplinari di produzione integrata* con l'intento di razionalizzare, fra l'altro, l'impiego dei prodotti fitosanitari, limitando quelli più pericolosi per la salute umana e l'ambiente. In concreto gli agricoltori che volontariamente applicano i disciplinari si assoggettano, per

quanto riguarda l'impiego dei prodotti fitosanitari, a norme più restrittive rispetto alle autorizzazioni rilasciate dal ministero della Salute. Nei disciplinari il glifosate è limitato già da tempo in modo significativo: ad esempio, per la pulizia dei letti di semina di tutte le colture erbacee e orticole (trattamenti in assenza di coltura) e per il diserbo delle colture frutticole la dose utilizzabile è ridotta di oltre il 70% rispetto a quella indicata in etichetta.

Lo scorso 18 aprile 2016, inoltre, la giunta regionale ha approvato con Dgr 541/2016 le *"Linee d'indirizzo regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili"*.

Per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida, viene indicato che il controllo degli organismi nocivi alle piante e delle erbe infestanti in ambiente urbano e, in generale, nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, deve essere effettuato prioritariamente ricorrendo a mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari con particolare riferimento a quelli meccanici, fisici e biologici. L'uso di prodotti erbicidi, laddove previsto, deve essere valutato come una soluzione estemporanea e limitata a quelle situazioni nelle quali gli altri

mezzi alternativi non sono praticabili. In applicazione della citata Dgr 541/2016, lo scorso 27 ottobre con un provvedimento del responsabile del Servizio fitosanitario, in accordo con i servizi di Prevenzione collettiva e sanità pubblica e Parchi e risorse forestali, è stato approvato il *"Protocollo tecnico che regola i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili"*. Il protocollo, approvato con determinazione n. 16828, riporta specifiche tecniche di protezione delle specie ornamentali, floreali e forestali ed è *glyphosate free*. Per il controllo delle erbe infestanti inoltre, in prima istanza, è previsto solo il ricorso a mezzi alternativi agli erbicidi. L'eventuale uso del mezzo chimico, esclusivamente se coerente con i criteri previsti dal *Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari* (Pan), è indicato, in seconda istanza, solo in alcuni ambiti, come ad esempio superfici pavimentate in aree non frequentate, cigli stradali extra-urbani e tappeti erbosi in impianti sportivi e comunque al fuori delle aree che i Comuni hanno individuato o individueranno come sottoposte al divieto di trattamenti chimici.

**Floriano Mazzini, Stefano Boncompagni**

Servizio Fitosanitario,  
Regione Emilia-Romagna

**E-R** Agricoltura e pesca

Mercoledì 25.01.2017 BO 0°/9°

Primo Piano Entra in Regione

## Avversità e difesa delle piante

**E-R** | Agricoltura e pesca |

Lotte obbligatorie, organismi nocivi regolamentati o a rischio di introduzione e misure di sorveglianza. Programmi di difesa integrata delle colture e strategie di intervento a protezione del verde ornamentale e forestale. Controlli all'import/export. Autorizzazioni alle produzioni vivaistiche. Prodotti fitosanitari.

### Cosa fa la Regione

In materia di prevenzione e lotta ai parassiti e alle malattie delle piante, la Regione applica sul proprio territorio le norme di profilassi internazionale contenute nella Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali e le direttive fitosanitarie emanate dall'Unione europea.

Con l'istituzione e la definizione dei compiti del Servizio fitosanitario nazionale (D. lgs. n. 214/2005) alle Regioni sono state infatti attribuite le funzioni di **presidio del territorio** per tutte le attività di controllo dei vegetali e di lotta agli organismi nocivi regolamentati, oltre alle attività di **studio, sperimentazione e divulgazione** nel settore della difesa fitosanitaria.

La **sorveglianza fitosanitaria** ha lo scopo di evitare l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali di particolare pericolosità. L'attività di sorveglianza prevede il **controllo di tutte le merci vegetali** importate da Paesi Terzi nei punti doganali (porto di Ravenna e aeroporti), la vigilanza sulle **lotte obbligatorie**, la realizzazione di monitoraggi mirati per **organismi nocivi regolamentati o a rischio di introduzione** e, se necessario, l'adozione di misure di profilassi obbligatorie. In questi casi la Regione può erogare **finanziamenti** alle imprese agricole per il mancato reddito causato dalla distruzione delle piante colpite da gravi fitopatie.

Alla Regione compete il rilascio delle **autorizzazioni per la produzione, il commercio e l'importazione di vegetali e prodotti vegetali** ai sensi della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 e del D.lgs. n. 214/2005; la tenuta del registro ufficiale e

In evidenza

**Protocollo tecnico per la cura sostenibile del verde pubblico**

ottobre 2016

**Tem**

- » Sorveglianza fitosanitaria
- » Difesa e diserbo
- » Prodotti fitosanitari
- » Protezione del verde
- » Produzioni vivaistiche

- » Schede avversità
- » Accredamenti
- » Autorizzazioni
- » Bollettini di produzione integrata e biologica
- » Cartografia fitosanitaria
- » Certificazioni
- » Deroghe ai disciplinari